



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

# FLP DIFESA

## Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: [nazionale@flpdifesa.it](mailto:nazionale@flpdifesa.it) - web: [www.flpdifesa.it](http://www.flpdifesa.it)

### NOTIZIARIO n. 137 del 29.10.2008

DICHIARATO INAMMISSIBILE E PERTANTO RESPINTO DALLA CAMERA L'EMENDAMENTO PRESENTATO DAL GOVERNO

## NON PASSA LA "DIFESA SERVIZI SpA"

La Camera dei Deputati ha esaminato in questa settimana il disegno di legge collegato alla Finanziaria 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (Atto Camera n. 1441 - ter - A).

Nel corso della discussione in aula, il Governo ha presentato ieri un emendamento (art. 9 bis, testo in allegato al presente Notiziario) con il quale veniva creata una società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa" finalizzata a gestire "lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate....." e che si sarebbe dovuta occupare anche di energia, prevedendosi nell'emendamento anche la costruzione diretta di centrali elettriche realizzate direttamente dall' A.D. o date in concessione in siti militari, infrastrutture e beni del demanio militare.

"Difesa Servizi SpA" avrebbe avuto per oggetto la "prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo in favore dell' Amministrazione della Difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali" e si sarebbe avvalsa "anche del personale militare e civile del Ministero della Difesa, anche di livello non dirigenziale", ....": inoltre, "il rapporto di lavoro del personale dipendente della società sarebbe stato disciplinato dalle norme di diritto privato".

Alcune considerazioni al riguardo ci sentiamo di proporle all'attenzione dei colleghi:

- la costituzione di questa Società, peraltro attraverso un disegno di legge recante norme che c'entrano poco o nulla con la Difesa, appare come un tentativo di forzare la mano: a quale scopo e con quale fine ?
- i compiti affidati alla nuova SpA sono quelli riferibili alla componente civile della Difesa: come mai ? E come mai l'Amministrazione non ha ritenuto di informare preventivamente le OO.SS. e avviare con loro un confronto al riguardo di una scelta certamente non indifferente per la nostra categoria?
- nonostante sia stato calendarizzato per il mese di settembre, non si è ancora tenuto il previsto confronto con le OO.SS. in merito alle risultanze del lavoro del CAID (Comitato Area Industriale Difesa) e alle scelte per il riordino degli Stabilimenti: c'è un nesso con la creazione di "Difesa Servizi SpA"? C'è qualcuno che magari sta ipotizzando il transito di uno o più Stabilimenti alla predetta SpA ? E magari anche del personale ivi impiegato con contratto di lavoro di tipo privatistico?

Sono domande ovvie e legittime, che avremmo certamente rivolto al Ministro al quale, non appena venuti a conoscenza dell'emendamento presentato dal Governo, ci stavamo per rivolgere per richiedere un tavolo urgente di confronto. Non ce ne è stato bisogno, perché oggi la Camera dei Deputati ha dichiarato inammissibile detto emendamento in quanto proposto all' interno di un disegno di legge relativo a materia non attinente alle incombenze della Difesa, e per questo motivo non è stato neanche sottoposto al voto.

Vicenda conclusa o vicenda ancora aperta? Molto francamente, noi siamo più a favore della seconda ipotesi, essendo convinti che il Governo, sconfitto in aula, recupererà quanto prima l'emendamento in questione all'interno di un provvedimento diverso. Occorre pertanto stare in campana!

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA  
(Giancarlo PITTELLI)

## A.C. 1441-ter-A

### EMENDAMENTI

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.**

Relatore: RAISI.

N. 1.

Seduta del 28 ottobre 2008

ART. 3-bis.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

**Sostituirlo con il seguente:**

**Art. 3-bis. - (Contratto di rete tra imprese). - 1.** Con il contratto di rete un gruppo di imprese determina forme di collaborazione e coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune finalizzato ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento o dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato.

**2.** Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o paritaria tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi, secondo le norme che regolano il mandato, anche al fine della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti, nonché i rapporti con i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;
- c) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche di soggetti diversi di natura pubblica o privata;
- d) i criteri e le modalità di modifica del contratto;
- e) le cause di scioglimento;
- f) la durata;
- g) i criteri di individuazione, costituzione e amministrazione di un apposito fondo patrimoniale.

**3.** Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti di cui al comma 2, lettera b), è conferita la rappresentanza verso terzi.

**4.** Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono

[http://www.camera.it/\\_dati/leg16/lavori/odg/cam/fascicoli/20081028/20081028e1441...](http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/odg/cam/fascicoli/20081028/20081028e1441...) 28/10/2008

9. 1. (ex 9. 1.) Borghesi, Cimadoro, Scillipoti.

*Al comma 3, sostituire le parole da: appositamente fino a: per realizzare con le seguenti: costituite da singole piccole e medie imprese o da loro raggruppamenti, aventi anche ad oggetto la realizzazione di.*

9. 2. (ex 9. 2.) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Al comma 3 dopo le parole: da singole piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006.*

9. 3. (ex 9. 3.) Iannoccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché misure di agevolazione per progetti di razionalizzazione e messa in comune di reti commerciali all'estero predisposte da più imprese italiane.*

9. 4. (ex 9. 4.) Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

### (Votazione dell'articolo 9)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (*Difesa Servizi S.p.a.*). - 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.».

2. Il Ministro della difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1. La società ha sede in Roma. Il capitale iniziale è pari a 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. La società, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblica.

4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:

[http://www.camera.it/\\_dati/lcg/6/lavori/odg/cam/fascicoli/20081028/20081028e1441...](http://www.camera.it/_dati/lcg/6/lavori/odg/cam/fascicoli/20081028/20081028e1441...) 28/10/2008

a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

10. Al fine dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. 0500. Governo.

#### ART. 10.

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale).

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.*

10. 1. (ex 10. 2.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.*

*Consequentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 100.000.*

10. 2. (ex 10. 3.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 474-bis con il seguente:*

**Art. 474-bis. - (Aggravanti specifiche).** - La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate, ovvero nei casi in cui sia accertata una frode sul valore in dogana

[http://www.camera.it/\\_dati/leg16/lavori/odg/cam/fascololi/20081028/20081028e1441...](http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/odg/cam/fascololi/20081028/20081028e1441...) 28/10/2008

## 17.0500 del Governo

All'articolo aggiuntivo 17.0500 del Governo, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'energia prodotta dagli impianti energetici di cui al presente comma deve provenire per non meno del 25 per cento da fonti energetiche rinnovabili.

**0. 17. 0500. 1.** Cimadoro, Scilipoti.

All'articolo aggiuntivo 17.0500 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi di spesa.

**0. 17. 0500. 2.** Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

**Art. 17.1. - (Valorizzazione ambientale degli immobili militari) - 1.** Il Ministero della difesa, attraverso la società di cui all'articolo 9-bis, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo deve essere allegato un progetto preliminare a uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei consensi, del nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.

6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 5 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

7. Alle attività di cui al presente articolo il Ministero della difesa provvede avvalendosi della società di cui all'articolo 9-bis.

**17. 0500.** Governo.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

**Art. 17-bis. - (Certificati verdi) - 1.** All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

<http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/odg/cam/fascicoli/20081028/20081028e1441...> 28/10/2008